CNDCEC - CNDCEC
Prot. 6022 del 04/05/2021 - Uscita
Impronta informatica: f2c35a1a61ee857fd0da5d6b03adfe7cfeae6564a5b9b911c37de90414d7d790
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

MM/AMM/rm

Roma, 4 maggio 2021

Spett. le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Terni
Corso del Popolo, 63
05100 Terni (TR)

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 48/2021 Sistema PagoPA – Modalità pagamenti e riscossioni

Con il quesito pervenuto lo scorso 15 marzo, l'Ordine di Terni chiede delucidazioni sulla disciplina dei pagamenti e delle riscossioni, anche in relazione all'ampiezza dell'obbligo di utilizzare la piattaforma pagoPA. In sintesi, l'Ordine pone tre questioni distinte: a) se l'Ente può effettuare pagamenti o riscossioni in contanti e se esiste un massimale per tali movimenti finanziari; b) se si possono saldare fatture di fornitori a mezzo cassa; c) se le quote associative 2021 e la tassa di iscrizione dovuta dai praticanti debbano essere obbligatoriamente versate tramite il sistema pagoPa.

In merito a quest'ultimo punto, relativo all'obbligatorietà dell'utilizzo di PagoPA per la riscossione delle quote di iscrizione, giova richiamare l'art. 5 del d.lgs. n. 82/2005 del cd. CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale) che stabilisce l'obbligo, per le pubbliche amministrazioni, di accettare "*i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del credito telefonico".*

Sulla possibilità specifica di accettare pagamenti con modalità diverse da quelle integrate nel sistema pagoPA le "Linee Guida per l'effettuazione dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi adottate dall'AgID"[1] chiariscono che tale piattaforma "*rappresenta il sistema*

[1] Si veda l'ultima versione delle «Linee guida per l'effettuazione dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi» adottate dall'AGID con Determina n. 209/2018 e pubblicate su GU Serie Generale n.152 del 03-07-2018. Si richiamano altresì le domande frequenti relative a pagoPA sia in ambito normativo sia nell'ambito dell'adesione degli Enti Creditori.

CNDCEC - CNDCEC
Prot. 6022 del 04/05/2021 - Uscita
Impronta informatica: f2c35a1a61ee857fd0da5d6b03adfe7cfeae6564a5b9b911c37de90414d7d790
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

nazionale dei pagamenti elettronici in favore delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti tenuti per legge all'adesione" e che, inoltre, *"gli enti creditori (es: gli Ordini) possono affiancare esclusivamente i seguenti metodi di pagamento: a) Delega unica F24 fino alla sua integrazione con il Sistema PagoPA; b) Sepa Direct Debit (SDD) fino alla sua integrazione con il Sistema PagoPA; c) eventuali altri servizi di pagamento non ancora integrati con il Sistema PagoPA e che non risultino sostituibili con quelli erogati tramite PagoPA poiché una specifica previsione di legge ne impone la messa a disposizione dell'utenza per l'esecuzione del pagamento; d) per cassa, presso il soggetto che per tale ente svolge il servizio di tesoreria o di cassa*".

In conclusione, non possono più essere effettuati pagamenti in favore della Pubblica Amministrazione che non transitino per il sistema pagoPA, ad eccezione di quelli sopra richiamati (tra cui F24, domiciliazione bancaria e pagamenti per cassa presso il soggetto che svolge il servizio di tesoreria o di cassa per l'Ente) e solo fino alla loro integrazione con il sistema pagoPA.

Per quanto attiene alla questione concernente la possibilità per l'Ordine Territoriale di pagare in contanti e fino a quale limite di importo si richiama la normativa generale in tema di pagamenti per cassa delle pubbliche amministrazioni, che prevede il limite massimo di mille euro (articolo 2, comma 4-ter, lettera b, del DL 138/2011).

Inoltre, con specifico riferimento alla possibilità di pagare le fatture di fornitori a mezzo cassa, si rinvia alla normativa generale sulla tracciabilità dei flussi finanziari prevista dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. la quale prevede, tra l'altro, che i movimenti finanziari relativi agli appalti pubblici "*devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti, purchè idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni*" specificando, altresì, che non sono sottoposte alla disciplina sulla tracciabilità le spese effettuate dalle stazioni appaltanti con il fondo economale. Tali spese, per le quali è ammesso l'utilizzo di contanti, devono però essere tipizzate in un apposito regolamento interno, con cui siano elencati dettagliatamente i beni e i servizi di non rilevante entità (spese minute), necessari per sopperire ad esigenze impreviste, nei limiti di importo delle relative spese. Non deve trattarsi, in ogni caso, di spese effettuate a fronte di contratti d'appalto.

Cordiali saluti.

Massimo Miani